

RESCISSIONE DEL GIUDICATO: POSTURA E IMPOSTURE DI UN RIMEDIO RESTITUTORIO

di Elisabetta Guido

(*Ricercatore di Diritto processuale penale, Università degli Studi di Verona*)

Sommario: 1. Dal testo alla storia. – 2. Assenza e rimedi, dall’alto delle prescrizioni costituzionali ed europee. – 3. Perimetro applicativo: per legge. – 4. Segue: per giurisprudenza. – 5. Considerazioni “a valle”. – 6. La procedura: struttura bifasica e regole applicabili. – 7. Dalla storia al testo. – 8. Verso la nuova disciplina.

1. La vita della rescissione del giudicato inizia con il processo celebrato in assenza dell’imputato. Come in un “parto multiplo”, la l. 28.4.2014 n. 67 genera entrambi gli istituti (rispettivamente, artt. 11 e 9), immettendoli nel mondo della procedura penale, l’uno (artt. 420-*bis* ss. Cpp) in sostituzione della contumacia – per l’effetto eliminata –, l’altro (art. 625-*ter* Cpp) quale rimedio restitutorio finale¹ azionabile a processo concluso, ossia definito con sentenza irrevocabile, dall’interessato ingiustamente dichiarato assente².

Questo legame simbiotico è la prima chiave di lettura della disciplina della rescissione, i cui confini si definiscono in relazione all’assetto dato al giudizio *in absentia*. A tale proposito, va rimarcato che mentre i casi di celebrazione del processo senza l’imputato risultano regolamentati in maniera accurata, benché le soluzioni scelte siano apparse sin da subito criticabili³, il rimedio *ex post* viene “buttato”

¹ In questi termini, M. Bargis, *La rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, in *DPenCont* 2015 (1), 161.

² Con riferimento alla fattispecie dell’assenza di cui agli artt. 420-*bis* ss. Cpp, a livello di inquadramento generale, cfr. G. Biscardi, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale nel processo*, in *PPG* 2014 (6), 103 ss.; A. De Caro, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, in *AP* 2014 (3), 13 ss.; R. Bricchetti, sub art. 420-*bis* Cpp, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano 2017, 1389 ss.; M. Nofri, sub art. 420-*bis* Cpp, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Illuminati e L. Giuliani, Milano 2020, 2027 ss.; S. Quattrocchio, *Assenza e irreperibilità dell’imputato*, in *ED, Annali IX* 2016, 36 ss.

³ Cfr. P. Tonini-C. Conti, *Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”*, in *DPP* 2014, 513; S. Marcolini, *I presupposti del giudizio in assenza*, in *Il giudizio in assenza dell’imputato*, a cura di D. Vigoni, Torino 2014, 144 ss.; S. Quattrocchio, *La sospensione del processo nei confronti dell’imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, in *Il giudizio in assenza dell’imputato*, cit., 235 ss.; R. Bricchetti-L. Pistorelli, *Così “scompare” il processo in contumacia*, in *GD* 2014 (21), 92; D. Negri, *Il processo nei confronti dell’imputato “assente” al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, in *Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia*, a cura di M. Daniele e P.P. Paulesu, Torino 2016, 197 ss.

nell'ordinamento, in un lancio che ha poi prodotto crisi di identità, contaminazioni e assorbimenti⁴. Lo dimostrano gli aggiustamenti di poco successivi. La l. 23.6.2017 n. 103, meglio conosciuta come "riforma Orlando", collocherà altrove questo mezzo di impugnazione, nella sede della revisione, ritenuta più adatta in funzione della diversa competenza dell'organo giudicante, la Corte d'appello anziché la Corte di cassazione, originariamente incaricata; da qui, la *translatio* nell'art. 629-bis Cpp, che spezza la sequenza degli artt. 629 e 630 Cpp⁵, e l'abrogazione dell'art. 625-ter Cpp. Questo "trascinamento", seppure animato da buone intenzioni⁶, non ha mancato di sollevare altrettanti problemi.

Chiarite le forme del procedimento, da svolgersi in udienza camerale partecipata grazie al rinvio espresso all'«articolo 127» (art. 629-bis co. 3 Cpp), per la verità dubbie solo vigente la pregressa disciplina⁷, si è posto un interrogativo di portata generale circa l'applicabilità delle regole dettate per la revisione, altre che quelle della sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza (art. 635 Cpp) e della ricorribilità per cassazione della sentenza di revisione (art. 640 Cpp)⁸. Su queste ultime, *nulla quaestio*: l'art. 629-bis co. 4 Cpp le richiama esplicitamente. Le restanti sono lasciate all'interprete, il quale, a onore del termine di confronto instaurato, dovrà valutare per ciascuna se compatibile con il diverso mezzo di impugnazione. Compito non certo agevole, se è vero che rescissione del giudicato e revisione sono sì rimedi accomunati nell'anima, tuttavia distanti nel corpo. L'obiettivo è comune: superare situazioni di iniquità giudiziale a fronte di una decisione divenuta definitiva. Ma la diversità delle "causali" di ingiustizia sottese al verdetto finale distanzia, specularmente, i rispettivi antidoti. Il primo è azionabile nel perimetro dell'erronea

⁴ Con riguardo alla disciplina pregressa (art. 625-ter Cpp), in dottrina si è parlato di tecnica normativa lacunosa e sciatta; così M. Bargis, *La rescissione del giudicato*, cit., 163.

⁵ Curiosamente, secondo M. Bargis, *Appendice di aggiornamento al compendio di procedura penale*⁸, 2016, 15.

⁶ Si avvertiva, in particolare, l'esigenza di attribuire la decisione sull'istanza di rescissione alla Corte di appello, apparendo assai criticabile l'investitura della suprema Corte, per ragioni di sovraccarico lavorativo: v. A. Diddi, *La rescissione del giudicato*, in *GI* 2017, 2304. La stretta connessione tra la mutata competenza funzionale in favore della corte territoriale e l'innesto della rescissione del giudicato tra le norme sulla revisione è sottolineata da M. Gialuz, A. Cabiale, J. Della Torre, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *DPenCont* 2017 (3), 190.

⁷ Il vuoto, sul punto, dell'art. 625-ter Cpp era stato colmato, anche se con soluzione opinabile, dalle Sezioni unite, le quali sceglievano il modulo camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 Cpp quale procedura da seguire davanti alla Corte di cassazione, salvo i casi di inammissibilità o di manifesta infondatezza, da dichiarare con provvedimento assunto *de plano*. V. Cass. S.U. 17.7.2014 n. 36848, in *CP* 2015, 561, con nota di P. Silvestri, *Successione di norme processuali penali e nuovo processo in assenza dell'imputato* e in *GD* 2014 (40), 20, con nota di R. Bricchetti, *Per i giudizi in contumacia anteriori alla riforma vale la disciplina sulla restituzione nel termine*. Con il cambio di giudice, non più la Corte di cassazione ma il giudice d'appello, il richiamo del rito camerale uniforme (art. 127 Cpp) diventa obbligato, posto che l'alternativa, fuori dei casi di inammissibilità ex art. 591 Cpp, è la pubblica udienza (artt. 599-602 Cpp): lo segnala E. Lorenzetto, *Soltanto in cassazione o anche in appello, questo è il dilemma*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 7.12.2017, 12.

⁸ Critica rispetto al recupero integrale dell'art. 640 Cpp, M. Bargis, *Appendice di aggiornamento al compendio di procedura penale*, cit., 16, per l'evidente ragione che mentre il giudizio di revisione si conclude con una sentenza, il ricorso per rescissione, in quanto discusso in camera di consiglio ex art. 127 Cpp, sarà deciso con un'ordinanza.

dichiarazione di assenza: rileva una “mancanza” della fase cognitiva che si traduce nella violazione del fondamentale diritto dell’imputato a presenziare al proprio processo. Il secondo guarda al passato, in una prospettiva di giustizia sostanziale: non si discute della violazione di regole procedurali ma di pronunce fallaci, non a caso si fonda sull’idoneità di un *novum* sopravvenuto alla decisione divenuta irrevocabile a ribaltare l’esito di condanna in proscioglimento⁹.

Perfino rispetto alla revisione europea¹⁰, cui è certamente più affine, la rescissione mostra segni distintivi che impediscono una disinvolta sovrapposizione. La *restitutio in integrum*, pretesa in caso di violazione dell’equità convenzionale, qui comporta, per la gravità dell’infrazione rilevata, la rinnovazione totale del processo (che regredisce al primo grado di giudizio), mentre la ripetizione cui dà luogo il rimedio europeo sarà calibrata sul tipo di violazione riscontrata dalla Corte europea e potrebbe limitarsi a una restituzione solo parziale¹¹. Inoltre, va detto che il rilevato nesso non aiuta, anzi risulta claudicante l’idea stessa di potersi far guidare nell’attività esegetica da un mezzo di impugnazione, la revisione europea, non ancora *ius positum*.

L’incuria che ha contraddistinto la “doppia legislazione” sull’impugnativa rescissoria spiega anche la quantità di pronunce giurisprudenziali al riguardo, riferite, anche in considerazione della breve vigenza di quella pregressa, soprattutto alla disciplina attuale. Molte le questioni portate allo scoperto dalla prassi applicativa, bisognose di una risposta; anzitutto, quella della natura e finalità della rescissione del giudicato, tutta da chiarire anche in considerazione della sua convivenza con altri rimedi

⁹ Cfr. A. Presutti, sub art. 629 Cpp, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., 3105 ss.; v. anche R. Casiraghi, *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis e G. P. Voena, Milano 2020, *passim*.

¹⁰ Rimedio, come noto, introdotto nel codice di rito per via giurisprudenziale, grazie a una pronuncia della Corte costituzionale, di illegittimità costituzionale dell’art. 630 Cpp, nella parte in cui non prevedeva un «diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario», ai sensi dell’art. 46 § 1 Cedu, «per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo»: C. cost., 7.4.2011 n. 113, in *GCos* 2011, 1523, con nota di G. Ubertis, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo* e di S. Lonati, *La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione*. V. anche il commento di M. Gialuz, *Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione europea*, in *CP* 2011, 3308 ss. In precedenza, la Corte costituzionale, dichiarata infondata la questione sollevata dal giudice rimettente, di illegittimità dell’art. 630 co. 1 lett. a Cpp, nella parte in cui escludeva dai casi di revisione l’impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti umani accertativa di una violazione dell’equo processo, nondimeno ritenne «di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazione ai principi sanciti dall’art. 6 della CEDU». Con queste parole si chiude la motivazione in diritto di C. cost., 24.4.2008 n. 129, in *GCos* 2008, 1521, con nota di M. Chiavario, *Giudicato e processo «iniquo»: la Corte si pronuncia (ma non è la parola definitiva)*.

¹¹ È lo stesso giudice investito del rimedio a celebrare il processo riaperto, la Corte d’appello, dinanzi alla quale potranno compiersi attività di carattere argomentativo o istruttorio ma questa nuova attività procedimentale non è paragonabile (nel senso che rappresenta “qualcosa di meno”) ad un nuovo giudizio di merito; cfr. in argomento M. Gialuz, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, in *RIDPP* 2009, 1848 ss.

processuali dall'analoga capacità revocatoria, sempre a fini di giustizia postuma. Il riferimento è, nello specifico, all'incidente di esecuzione: meccanismo disciplinato all'art. 670 Cpp, funzionale a dirimere controversie sul titolo esecutivo quando ne venga eccepita la mancanza o la non esecutività¹². Il punto di collisione tra i due si situa nell'alveo degli atti introduttivi del processo, invalidi per difetto di notifica. In un caso, poi approdato alle Sezioni unite¹³, in cui l'atto di citazione a giudizio era affetto da nullità assoluta perché recapitato a persona non legittimata a riceverlo (nella fattispecie, il difensore domiciliatario dell'imputata, ma in un altro procedimento penale), è parsa dubbia la possibilità di adire il giudice dell'esecuzione per ottenere la non eseguibilità della sentenza, pronunciata in assenza, causa un'omessa citazione a giudizio.

Torneremo più avanti sulla questione e sulla soluzione raggiunta nel caso concreto. Occorre, invece, subito evidenziare che è prioritario il problema dell'inquadramento sistematico del rimedio in esame, poiché essenziale nella valutazione della lettura che di esso è stata offerta nell'esegesi della giurisprudenza. Nonostante la rescissione risulti, da sempre, posizionata tra le impugnazioni straordinarie, in quanto relativa a una sentenza passata in giudicato¹⁴, non è mancato chi, quasi bypassando il dato topografico, ha ritenuto fosse più corretto assimilarla all'incidente di esecuzione¹⁵. Ma il nodo del problema non è la sua postura, che appare molto chiaramente nel codice di rito, quanto le imposture conseguenti all'inesatta perimetrazione del relativo ambito applicativo. Equivocare è assai facile. Il ricorso per rescissione può prestarsi a mistificazioni per la sua stessa funzionalità, di rimedio al provvedimento del giudice divenuto titolo esecutivo, ingiusto a causa di un errore verificatosi nella fase della cognizione, cui è conseguita la mancata conoscenza del processo.

Ma poiché possono essere diversi i motivi di tale *deficit*, diviene prioritario identificare i vizi suscettibili di essere emendati attraverso una richiesta di rescissione. Inoltre, messa a punto tale questione, converrà verificare eventuali riflessi sul fronte

¹² Sul tema, nella manualistica, M. Ceresa-Gastaldo, *Esecuzione*, in *Compendio di procedura penale*¹⁰, a cura di M. Bargis, Milano 2020, 905 ss.; D. Vigoni, *Gli interventi sul giudicato nella fase esecutiva*, in *Procedura penale esecutiva*, a cura di M. Ceresa-Gastaldo, Torino 2020, 161 ss.; M. Daniele, *L'esecuzione*, in A.A.VV., *Fondamenti di procedura penale*², Milano 2020, 903 ss. Tra le voci enciclopediche, v. G. Dean, *Esecuzione penale*, in *ED Annali II* (t. I) 2008, 231 ss.

¹³ Cass. S.U. 23.4.2021 n. 15498, in *CP* 2021, 2386, con nota di M.L. Di Bitonto, *Un errore 'blu' delle Sezioni unite?* Cfr. altresì S. Quattrocolo, *Actio finium regundorum tra incidente di esecuzione e rescissione del giudicato*, in *www.sistemapenale.it*, 18.5.2021; F. Peroni, *Sul controverso confine tra incidente d'esecuzione e rescissione del giudicato*, in *AP* 2021, 667 ss. e R. Magi, *L'arcipelago dei rimedi post-giudicato. L'ambito delle questioni sul titolo esecutivo dopo l'introduzione della rescissione del giudicato*, in *www.ilpenalista.it*, 8.6.2021.

¹⁴ Di tale avviso M. Bargis, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, cit., 754, la quale non manca di sottolineare la natura ibrida del mezzo, esperibile, sulla falsariga delle impugnazioni ordinarie, entro un termine perentorio. Etichetta la rescissione come mezzo di impugnazione anche la Corte di cassazione, nella prima pronuncia relativa all'art. 625-ter Cpp, a pochi mesi dalla sua entrata in vigore: Cass. S.U. 17.7.2014 n. 36848, cit.

¹⁵ Di tale avviso G. Ranaldi, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, in *PPG* 2015 (1), 128, per il quale, a dispetto della collocazione sistematica nel libro dedicato alle impugnazioni, «l'*ubi consistam*» della rescissione «non è quello tipico dei mezzi di impugnazione, bensì quello proprio dell'incidente di esecuzione».

procedimentale. In particolare, la selezione all'ingresso delle richieste appare momento cruciale della disciplina, posto che qui si realizza il bilanciamento di interessi contrapposti: quello all'effettività del diritto alla partecipazione al processo, quindi alla giustizia sostanziale della decisione, e quello alla certezza del diritto, che il giudicato custodisce.

In relazione ai profili problematici accennati, nelle pagine che seguiranno tenteremo di dare una risposta, tanto fondamentale nella prospettiva di attuazione della l. 27.9.2021 n. 134, cosiddetta "riforma Cartabia"¹⁶, che, con riguardo alla rescissione, contiene espressi, seppur generici, criteri direttivi. Non mette incertezza quello concernente l'individuazione di «una giusta collocazione sistematica»: il suggerimento è di spostare tale impugnazione dal titolo IV del libro IX dedicato alla revisione. Semmai, i nodi affiorano sul versante del coordinamento, con il ricorso davanti alla Corte di cassazione, di futura introduzione, «al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo», e con l'incidente di esecuzione (art. 1 co. 13 lett. o). Si tratta in effetti di un'operazione dall'abbagliante complessità, un *actio finium regundorum*¹⁷ che richiede un passo indietro, un ritorno ai valori tutelati e alla funzionalità del rimedio in analisi.

2. È sempre all'interno delle spesse pareti costituzionali e sovranazionali che occorre chiudersi per avere punti di riferimento utili a guidare e orientare l'analisi di un istituto giuridico. Soprattutto se relativamente nuovo, perciò sprovvisto del sapere che solo la tradizione lascia in eredità.

Ai nostri fini, l'analisi non può che muovere dall'art. 24 co. 2 Cost. e dall'art. 111 co. 2 e 4 Cost.: precetti costituzionali che, riferito l'uno al diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, l'altro al principio del contraddittorio, argomentativo e poetico, offrono protezione sovraordinata al diritto dell'imputato a essere presente al proprio processo, in quanto tale non affermato espressamente. Circa il rapporto di strumentalità tra partecipazione fisica ed esercizio dei diritti di difesa è cosa incontestabile che presentarsi o meno all'udienza costituisca una scelta di libertà, rilevante sotto il profilo dell'autodifesa¹⁸. L'imputato che partecipa al suo processo

¹⁶ Legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in G.U., Serie generale, 4.10.2021 n. 237, su cui v. G.L. Gatta, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in www.sistemapenale.it, 15.10.2021; G. Canzio, *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, *ivi*, 25.8.2021; G. Spangher, *Bonafede, Lattanzi, Cartabia: tre concezioni (molto diverse) della riforma del processo penale*, in www.penedp.it, 22.7.2021. Nelle more della pubblicazione del presente lavoro è sopravvenuto lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, consultabile insieme con la Relazione illustrativa in www.sistemapenale.it, 10.8.2022. V. *infra*, § 8.

¹⁷ Come titola il suo contributo S. Quattrococo, *Actio finium regundorum tra incidente di esecuzione e rescissione del giudicato*, *cit.*

¹⁸ «Implicita nell'autodifesa è la possibilità di partecipazione alle attività processuali», scrive A. Presutti, *Autodifesa giudiziaria*, in *ED*, Agg. I 1997, 240, che poi evidenzia come le previsioni regolatrici dell'istituto della

decide di avvalersi di diritti, poteri e facoltà posti a sua tutela; chi opta per non comparire davanti al giudice difende altrimenti la sua persona, con un comportamento di *non facere*. Autorizzato dalla Costituzione, purché si tratti di una scelta¹⁹, ponderata dall'imputato in ragione dell'accusa elevata a suo carico, di cui deve avere avuto conoscenza.

Oltre che alla difesa personale, la presenza dell'imputato risulta funzionale al contraddittorio, principio nucleare di un sistema giudiziario che si fonda sull'equo processo. La mutilazione di uno dei due poli su cui si incentra, quello facente capo all'imputato, non preoccupa quando sia costui, una volta messo nelle condizioni di poterne beneficiare, a rinunciare alle prerogative che nella dialettica processuale si compendiano. I problemi, invece, si pongono nei casi di contraddittorio deficitario per assenza involontaria dell'imputato: a quel punto, i diritti di difesa risultano ingiustamente negati e scatta per l'ordinamento un obbligo di restituzione. È bene evidenziare la centralità della garanzia in esame, da considerare come principio costituzionale "di indirizzo" quando si discuta di rimedi a favore dell'imputato (e del condannato) assente, perché è l'assenza al contraddittorio la situazione giuridica cui porre rimedio²⁰.

Non è sempre stato così chiaro che il *focus* di tutela dovesse essere il contraddittorio e, di riflesso, la sede processuale in cui esso trova naturale attuazione: il giudizio dibattimentale di primo grado. Anzi, si è a lungo creduta soddisfacente la soluzione dell'impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia tanto da essere eletto a istituto privilegiato di intervento quello della restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 co. 2 Cpp²¹; col risultato di un recupero solo parziale dei diritti difensivi – entro i

contumacia siano manifestazione della rilevanza assegnata alla partecipazione personale dell'imputato.

¹⁹ Significativa, al riguardo, è l'osservazione di O. Dominion, *Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi*, Milano 1985, 153, per cui il diritto di difesa rappresenta, a livello concettuale e prima ancora di venire in rilievo sotto il profilo tecnico, «la proiezione nel processo di quegli attributi di libera determinazione, autonomia e autoresponsabilità che assistono l'individuo in ogni settore della vita sociale».

²⁰ Cfr. F. Caprioli, *"Giusto processo" e rito degli irreperibili*, in *LP* 2004, 589, in relazione al collegamento sussistente tra presenza dell'imputato, contraddittorio ed esercizio della giurisdizione penale. Sulla centralità del parametro dell'art. 111 Cost., v. pure S. Quattrocchio, *Rito degli irreperibili e principi del giusto processo: commento a ordinanza 31 gennaio 2006 Tribunale di Pinerolo*, in *CP* 2006, 3255 ss.

²¹ Secondo la versione originaria, l'imputato, ignaro incolpevole del provvedimento, entro dieci giorni da quando ne avesse avuto conoscenza poteva presentare domanda di restituzione nel termine per l'impugnazione. Analoga facoltà era concessa al suo difensore, se munito di procura speciale (art. 571 co. 3 Cpp, poi abrogato dalla l. 16.12.1999 n. 479). Eliminata la necessità di tale mandato speciale, la disciplina continuava a offrire il fianco alle critiche, tant'è che la Corte europea dei diritti dell'uomo reputò inadeguato tale rimedio, ravvisando due profili censurabili: la difficoltà, per l'istante, di provare il difetto di conoscenza e l'esiguo tempo messo a disposizione per avanzare la richiesta di restituzione. Si allude al noto caso *Sejdovic*: C. eur., 11.12.2003, *Sejdovic c. Italia*, in *CP* 2004, 1390, con nota di A. Tamietti, *Processo contumaciale e rimedi a garanzia dell'imputato assente: la Corte europea «boccia» la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.* e C. eur., 10.11.2004, *Sejdovic c. Italia*, *ivi*, 2005, 983, con nota di A. Tamietti, *Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l'Italia ad adottare riforme legislative*. In risposta, con il d.l. 21.2.2005 n. 17, conv. in l. dalla l. 22.04.2005 n. 60, fu riformulato l'istituto della restituzione nel termine, sgravando l'imputato dell'onere di provare la sconoscenza del procedimento o del provvedimento – per l'effetto, a carico della parte sostenitrice della

confini della rinnovazione dell'istruzione in appello a norma dell'art. 603 co. 4 Cpp²² – anche a giudicato formatosi²³.

Indicazioni più puntuali e di certo preziose provengono, invece, dalla Corte europea dei diritti umani, la cui produzione giurisprudenziale è divenuta movente del pensiero innovatore poi sviluppatosi in patria attorno ai rimedi *ex post*. È difatti noto che la partecipazione dell'imputato al suo processo acquista dignità di diritto fondamentale nel nostro sistema processuale grazie all'impatto delle pronunce dei giudici europei, le più significative in materia, peraltro, di condanna del nostro Paese per il carattere iniquo del processo contumaciale²⁴.

Nel silenzio della Convenzione, che diversamente da altre fonti sovranazionali non rende esplicito il diritto partecipativo²⁵, la Corte europea sviluppa il principio secondo cui il processo *in absentia* è legittimo, ma al ricorrere di determinate condizioni: volontaria rinuncia non equivoca²⁶. Strasburgo, dunque, ammette che taluni ordinamenti contemplino la celebrazione del processo senza imputato, ma non transige sulle garanzie restitutorie da riconoscere sia all'imputato sia al condannato ignaro: quella *restitutio in integrum* che passa attraverso un nuovo giudizio sul merito dell'accusa. L'intera elaborazione convenzionale relativa al tema dei diritti partecipativi è incentrata, oltre che sulla dimensione soggettiva del diritto alla

consapevolezza – e allungando il termine per la richiesta ripristinatoria a trenta giorni dalla conoscenza dell'atto. Cadeva, poi, la preclusione per la restituzione del contumace, che non aveva avuto cognizione del processo, nel termine per proporre impugnazione là dove la stessa fosse già stata presentata dal difensore, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 175 co. 2 Cpp, come sostituito dall'art. 1 d.l. 17/2005, nella parte in cui quel divieto prevedeva: C. cost., 4.12.2009 n. 317, in *GCos* 2009, 4747, con nota di G. Ubertis, *Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale*. Per un'analisi delle vicende dell'istituto in questione, v. S. Quattrocchio, *Contumacia (dir. proc. pen.)*, in *ED, Annali II* (t. I) 2008, 146 ss.; nella prospettiva della compatibilità convenzionale dei rimedi interni in favore dell'imputato assente, cfr. A. Mangiaracina, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino 2010, 229 ss.; v. anche P. Spagnolo, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine*, in *LP* 2014, 636 ss.

²² Comma abrogato dall'art. 11 co. 2 l. 67/2014. Sottolinea l'inadeguatezza di tale meccanismo reintegrativo in ragione della conformazione stessa del giudizio di appello, H. Belluta, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, in *Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia*, cit., 255.

²³ Per via del richiamo dell'art. 175 Cpp da parte dell'art. 670 co. 3 Cpp.

²⁴ Una puntuale ricostruzione delle pronunce della Corte europea rilevanti in argomento, a partire dal caso Colozza (C. eur., 12.2.1985, *Colozza c. Italia*), è operata da A. Mangiaracina, *Informazione e consapevolezza dell'imputato per la presenza al suo processo. Suggestioni europee e problemi nazionali*, in www.la legislazione penale.eu, 16.12.2020, 9 ss.

²⁵ In difetto di un aggancio normativo espresso, alla stregua dell'art. 14 § 3 lett. d Patto internazionale sui diritti civili e politici, tutta la giurisprudenza europea ricava tale diritto fondamentale dall'art. 6 § 1 e § 3 Cedu, sul presupposto che la comparizione dell'imputato è strettamente funzionale all'esercizio dei diritti ivi previsti.

²⁶ È noto il problema posto dalla rinuncia tacita che, per fatti concludenti, può dedursi dalla volontà di sottrarsi alla giustizia, risolto dalla Corte europea nel senso di escludere che tale intenzionalità possa ricavarsi dallo stato di latitanza dell'accusato: già C. eur., 12.2.1985, *Colozza c. Italia*, § 28, dove, premesso il principio per cui «la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque», la Corte statuiva che «les autorités italiennes ont inféré semblable renonciation de la qualité de "latitante" qu'elles prêtaient à M. Colozza en se fondant sur une simple présomption».

presenza personale, sul contraddittorio come valore euristico da tutelare²⁷. E non c'è dubbio che diritti difensivi e probatori trovino la loro massima realizzazione quando le parti escutono in contraddittorio le fonti di prova davanti al giudice incaricato di decidere il merito della causa²⁸.

A ben osservare, la cifra della giurisprudenza europea è rappresentata dalla valorizzazione del rapporto tra conoscenza della *vocatio in iudicium* e rinuncia consapevole a comparire in udienza. L'accusato deve essere effettivamente raggiunto in tempo utile da una citazione²⁹ e ove l'assenza non sia a lui imputabile – non dipenda cioè dalla sua volontà – gli va comunque garantita la possibilità di ottenere che un giudice statuisca nuovamente sul merito dell'accusa. Di qui, a livello nazionale, la *problematizzazione* del concetto di rimedio al pregiudizio partecipativo, tema che nell'evoluzione e nell'affinamento dei rapporti tra le fonti del diritto interseca quello dell'esecuzione della sentenza europea che abbia accertato la violazione in patria di un diritto fondamentale³⁰.

La previsione, nel sistema processuale domestico, di un rimedio totale, che consenta un nuovo giudizio, in cui l'assente inconsapevole possa, azzerato lo svolgimento conclusivo con sentenza irrevocabile, stare in giudizio e difendersi costituisce un aspetto rilevante anche per il diritto dell'Unione europea. Lo contempla, in particolare, la direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali³¹, in sostanza ricettiva dello standard di tutela offerto dalla Convenzione europea. Fatta combaciare l'informazione sul processo con la citazione personale o con altri mezzi che ufficialmente veicolino data e luogo fissati per il processo, come pure le conseguenze della mancata comparizione (considerando n. 36), garantita l'assistenza difensiva all'imputato che scelga di non presentarsi: contornata cioè la legittimità del giudizio

²⁷ V., sul tema, D. Negri, *Il processo in absentia*, in AA.VV., *Regole europee e processo penale*², Milano 2018, 212 ss.; D. Vigoni, *Panorama europeo in tema di giudizio senza imputato*, in *Il giudizio in assenza dell'imputato*, cit., 31 ss.

²⁸ Raccorda il diritto alla presenza con il dibattimento, fase in cui il contraddittorio rileva per la formazione della prova, P. Moscarini, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di F. Peroni, Padova 2000, 291.

²⁹ Cfr., nello stesso senso, la Risoluzione n. 11 adottata il 21 maggio 1975 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, documento in cui è stabilito uno standard di disciplina del giudizio senza imputato.

³⁰ Si allude, qui, al problema, annoso, della carenza nell'ordinamento processuale nostrano di un "adattatore" che consenta alla vittima della violazione delle regole di equità processuale accertata a Strasburgo di ottenere la riapertura del processo, se necessario per dare attuazione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Falla, questa, solo in parte tamponata dalla giurisprudenza costituzionale (v. *supra*, nota 10), chiara nel denunciare tutti i limiti degli istituti di creazione pretoria, in considerazione dei diversi aspetti rimessi alla discrezionalità legislativa, che restano fuori dalla sua sfera d'azione.

³¹ Direttiva che, relativamente al tema della presunzione di innocenza (capo 2), è stata attuata con il d. lgs. 8.11.2021 n. 188, in *G.U.*, Serie generale, 29.11.2021 n. 284, mentre in riferimento all'assenza (capo 3), è l'art. 1 co. 7 lett. g l. 134/2021, relativo al criterio di delega sui rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato ingiustamente giudicati in assenza, a prescrivere che si «armonizz[i] la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'art. 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio».

in absentia (art. 8 § 2), l'atto europeo garantisce all'accusato, per i casi di assenza non associata all'informazione nei termini appena detti, «il diritto a un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso giurisdizionale», per il tramite del quale venga riesaminato il merito dell'accusa, esaminate nuove prove e riformata la decisione originaria (art. 9).

Se i connotati del «giusto processo europeo *in absentia*» sono, arrivando a una sintesi, piuttosto chiari, ovverosia standard informativo rafforzato, nelle modalità e nei contenuti, e garanzia di rimedi postumi per recuperare i diritti perduti a causa dell'assenza non voluta, il vero *punctum dolens* per ogni sistema giudiziario nazionale che persista nel celebrare il processo all'assente consiste nel tradurre operativamente quelle condizioni, nell'individuare cioè i fatti da cui il giudice possa inferirne la sussistenza, consci che si tratta di materia incandescente per le dinamiche probatorie implicate.

Nel contesto descritto si inserisce il complesso reticolo di norme attraverso cui il codice di rito regola l'intera vicenda del diritto di presenziare al processo, compresa la reazione una volta violato.

3. Il diritto alla rescissione del giudicato è, come noto, ancorato a due presupposti: l'uno afferisce al fattore tempo e pretende che lo stato di assenza del richiedente – condannato o sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato – si sia protratto «per tutta la durata del processo»; l'altro riguarda la causa del non intervento, ossia una «incolpevole mancata conoscenza» della celebrazione del processo medesimo (art. 629-*bis* co. 1 Cpp).

Il loro combinarsi traccia il perimetro delle situazioni cui la rescissione intende porre rimedio; è bene darne conto, per agevolare la chiarezza dell'esposizione.

L'assenza dell'imputato nell'arco dell'intero *iter* procedimentale disvela un primo dato significativo: i rimedi a un'errata dichiarazione di assenza, disseminati tra il primo e i successivi gradi di giudizio, non hanno funzionato³². Si tratta della «cura preventiva» della sospensione del processo, cui è tenuto il giudice in caso di impossibilità di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 420-*quater* co. 2 Cpp), e degli antidoti postumi, consistenti nella revoca dell'ordinanza di assenza – essendo poi l'imputato comparso (art. 420-*bis* co. 4 e co. 5 Cpp) o risultando *a posteriori* che il processo andasse sospeso (art. 420-*bis* co. 5 Cpp) – e nella rinnovazione del giudizio di primo grado, previo annullamento della sentenza impugnata, in appello (art. 604 co. 5-*bis* Cpp) o in sede di ricorso per cassazione (art. 623 co. 1 lett. *b* Cpp)³³.

L'altro presupposto, ossia una situazione di ignoranza non addebitabile all'interessato a titolo di colpa, è altamente caratterizzante nell'operazione ricostruttiva in atto. Esclude, infatti, che ogni assenza dall'udienza si possa qualificare idonea a travolgere il giudicato. Rileva la mancanza di colpa che riguardi la conoscenza del processo (*rectius*, dell'udienza preliminare o dibattimentale), mentre non ha

³² V. M. Bargis, *La rescissione del giudicato*, cit., 161.

³³ Cfr. G. Canzio, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, in *DPP* 2015, 873 ss.

rilevanza il difetto di colpa attinente al ritardo che abbia maturato la prova del caso fortuito, della forza maggiore, di altro legittimo impedimento³⁴.

Quando si parla di assente incolpevole occorre intendersi: l'assenza fisica non supportata da una dichiarazione espressa di rinuncia a comparire o dalla ricezione a proprie mani dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio apre al dubbio, se l'imputato non sia comparso per suo volere o per sconoscenza del processo. L'alternativa che si prospetta, proseguire o sospendere, è orientata da fattispecie normative sintomatiche di conoscenza protese alla progressione del rito verso l'atto finale: elencate nell'art. 420-bis co. 2 Cpp – dichiarazione o elezione di domicilio, provvedimenti restrittivi della libertà personale (arresto, fermo, applicazione di una misura cautelare), nomina di un difensore di fiducia³⁵ – risultano idonee a veicolare una conoscibilità, seppure qualitativamente diversificata, dell'avvio del procedimento penale, mai del processo in senso stretto, relativamente alla regiudicanda, alla data e al luogo di celebrazione dell'udienza, che quindi è compito dell'accusato procurarsi³⁶.

E nonostante la dottrina abbia tentato di circoscriverne il ruolo, limitandolo ad un ausilio nella verifica giudiziale dell'assenza al cospetto di una citazione a giudizio non consegnata personalmente all'imputato ma a terzi (persona convivente, portiere o chi ne fa le veci ex art. 157 co. 1 e 6 Cpp)³⁷, quelle tipizzate situazioni hanno dato luogo ad automatismi e così autorizzato processi nei confronti di imputati solo fittiziamente consapevoli³⁸. Quasi passando in secondo piano la “norma direttrice”, sempre ubicata

³⁴ Situazioni, queste, che non rilevano né nella fase dell'appello né del ricorso per cassazione. L'art. 604 co. 5-bis Cpp, a sua volta richiamato dall'art. 623 co. 1 lett. c Cpp, non le rievoca espressamente, a differenza di quanto previsto dall'art. 420-bis co. 4 Cpp.

³⁵ Sono rappresentativi di un'«assenza “non qualificata”»: cfr. S. Quattrocchio, *Assenza e irreperibilità dell'imputato*, cit., 38 ss.

³⁶ In forza di un onere di collaborazione con gli organi giudiziari che implica di tenersi aggiornato sugli sviluppi del procedimento, proprio in vista della *vocatio in iudicium*: cfr. D. Negri, *Il processo nei confronti dell'imputato “assente” al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 201, 206 e 220.

³⁷ V. C. Conti, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *DPP* 2015, 471; S. Marcolini, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 150 s.; D. Negri, *Il processo nei confronti dell'imputato “assente” al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 210 ss.; G. Ubertain, *“Truffe delle etichette” nel processo penale: la “contumacia” è diventata assenza*, in *CP* 2015, 940; S. Ciampi, *Condizioni legittimanti la celebrazione del processo in absentia: i dubbi sul ruolo da ascrivere all'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *CP* 2019, 4271, il quale rimarca che il legislatore del 2014, elevando esplicitamente gli atti e i provvedimenti ricordati a condizioni legittimanti la celebrazione del processo in assenza, ha scelto di favorire la prosecuzione del processo, mentre se nulla avesse detto le eventuali diatribe ermeneutiche si sarebbero risolte con la sospensione del rito. In giurisprudenza, v. Cass. 19.12.2019, n. 43140, in *www.dirittoegiustizia.it*, 22.10.2019.

³⁸ Emblematico il caso della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata durante l'identificazione della polizia giudiziaria, adempimento che parte della giurisprudenza ha considerato tale da escludere, ai fini della rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo, posto che spetta all'interessato attivarsi per mantenere i contatti col professionista e, per suo tramite, aggiornarsi sullo stato del suo procedimento. Cfr., in tema, Cass. 20.11.2020 n. 34041, in *CP* 2021, 2857 e Cass. 3.3.2020 n. 10238, in *DeJure*; in applicazione dell'art. 625-ter Cpp, v. Cass. 10.9.2019 n. 39158, *ivi*; Cass. 7.5.2019 n. 32065, in *CP* 2020, 1643; Cass. 16.10.2018 n. 49916, in *CEDCass*, m. 273999; Cass. 6.12.2017 n. 7693, in *ANPP* 2018, 242; Cass. 13.7.2017 n. 40848,

all'art. 420-*bis* co. 2 Cpp, che raccorda la fattispecie di assenza dell'imputato al fatto che «risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».

Come l'esperienza giudiziaria ha dimostrato, tutte le evidenziate ambiguità della disciplina dell'assenza si sono riversate sulla rescissione, assai prevedibilmente trattandosi di una forma di tutela ultima, innestata appunto su una catena di inferenze che da un accadimento procedimentale portano a presumere conosciuto l'atto introduttivo del processo. L'imporsi del nuovo paradigma, si potrebbe dire, più che provocare il superamento della contumacia ne ha segnato una rideclinazione in rapporto a imperativi di conformità derivanti dall'obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno ai canoni sovranazionali³⁹. Diciamo questo perché, invariata la disciplina delle notificazioni, tuttora modellata sul principio di conoscenza legale o presunta dell'atto fatto pervenire al destinatario⁴⁰, il rischio-movente dell'abrogazione della contumacia, evitare cioè il processo all'imputato impartecipe non rinunciatario volontario, non è svanito. Se la *traditio brevi manu* è modalità di conoscenza certa dell'udienza, gli altri meccanismi di notificazione previsti "in subordine" trasferiscono sì regolarmente l'informazione sul processo, tuttavia suscettibile dal lato dell'accusato di restare ignorata.

Senza contare, spostando lo sguardo dal profilo della regolarità delle notificazioni – accertamento prioritario e dato per presupposto ai fini della declaratoria di assenza –, che i ricordati indici di consapevolezza del procedimento penale pendente, quanto alla consapevolezza dell'accusa, paiono geneticamente difettosi: il "prodotto conoscenza" che per tali vie passa nella sfera di conoscenza del destinatario non può dirsi, nel contenuto, minimamente adeguato a rendere l'imputato consapevole dell'accusa che costituirà materia del processo⁴¹. L'unico atto che si avvicina, per tempi di trasmissione e oggetto, al frangente della formulazione dell'accusa è il prodromico avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-*bis* Cpp) che, come noto, non figura nell'elenco degli atti e dei provvedimenti menzionati *expressis verbis* nell'art. 420-*bis* co. 2 Cpp. Di qui, la discussione circa la sua attitudine a veicolare l'effettiva conoscenza del procedimento e la questione, detonatore di un dissidio interpretativo a livello

in CP 2018, 606; Cass. 25.1.2017 n. 14787, *ivi*, 2017, 3317; Cass. 14.7.2016 n. 33574, in CEDCass, m. 267499; Cass. 7.7.2016 n. 36855, *ivi*, m. 268322; Cass. 13.11.2015 n. 12445, in *DeJure*.

³⁹ Fortemente scettico G. Ubertis, "Truffa delle etichette" nel processo penale: la "contumacia" è diventata "assenza", cit., 934 ss., secondo cui la l. 67/2014 si sarebbe limitata ad un intervento di *maquillage*, non avendo eliminato dall'ordinamento qualunque caso di giudizio sostanzialmente contumaciale.

⁴⁰ Decisamente critico sul punto S. Marcolini, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 136.

⁴¹ Questa considerazione vale indubbiamente per l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: una volta contestualizzato tale adempimento, che può avvenire anche prima di una formale iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (art. 335 Cpp), è difatti agevole inferire circa la sua inidoneità e inefficacia, posto che non offre garanzia alcuna di conoscenza del procedimento. Sotto tale profilo, tuttavia, si presentano problematiche anche le altre situazioni in cui l'imputato, non presente in udienza, è presunto consapevole del processo: la nomina del difensore di fiducia e le restrizioni della libertà personale. Cfr. le puntuali osservazioni di D. Negri, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 215 ss.

giurisprudenziale, si è conclusa con una soluzione negativa. A fungere da pilastro argomentativo – monolitico al confronto con i paradigmi europei, instabile se osservato sotto la luce del ruolo e della funzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nella sistematica codicistica – il legame a doppio filo tra effettiva conoscenza del procedimento e formale atto di *vocatio in iudicium*⁴².

Riassumendo: in tutti i casi in cui il processo si è svolto erroneamente senza l'imputato, sulla base di notificazioni regolari ma inefficaci quanto all'effettiva conoscenza dell'instauranda udienza, la rescissione del giudicato è destinata ad operare dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata *in absentia*, offrendo all'interessato – condannato o sottoposto a misura di sicurezza (art. 629-bis co. 1 Cpp) – la possibilità di ribaltare presunzioni di conoscenza del processo⁴³, collegate a fatti concludenti.

4. Il confronto con il contesto giurisprudenziale ci porta, tuttavia, a constatare un'altra verità. Su entrambi gli evidenziati – e intrecciati – nodi problematici, notificazioni e standard di conoscenza, i giudici di legittimità hanno alla fine abbracciato un'interpretazione ispirata a garantire massima tutela all'esercizio del diritto partecipativo. Hanno dettato le coordinate planimetriche dell'assenza, chiarito la *ratio* e tracciato il perimetro applicativo del rimedio finale della rescissione. Sul come, non ci si può nascondere: travalicando il dettato normativo, invero di stretta interpretazione trattandosi di un istituto eccezionale.

In relazione al grado di conoscenza adeguato ai fini del processo *in absentia*, che per legge parrebbe soddisfatto sin dalle fasi iniziali del procedimento – l'esistenza di uno dei fatti sintomatici di conoscenza legalmente previsti “salverebbe” la notifica dell'atto di *vocatio in iudicium* ritualmente eseguita – le conclusioni raggiunte dalle Sezioni unite risultano piuttosto confortanti. Nell'affrontare il tema dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, sconfessando l'elaborazione giurisprudenziale di tipo

⁴² Cfr. Cass. S.U. 28.2.2019 n. 28912, in *CP* 2019, 4249, con nota, critica in virtù del rilievo riportato nel testo, di S. Ciampi, *Condizioni legittimanti la celebrazione del processo “in absentia”*, cit. Il principio di diritto espresso da questa pronuncia è il seguente: «ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175 Cpp, comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con l. n. 67 del 2014, la effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*, tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari». In senso conforme, Cass. 24.6.2009 n. 29851, in *CEDCass*, m. 244316; contrariamente, per la rilevanza dell'avviso ex art. 415-bis Cpp, v. Cass. 3.7.2013 n. 43452, *ivi*, m. 256822. A motivo della divergenza interpretativa esistente in seno alla Corte di cassazione, la prima sezione rimetteva la questione alle Sezioni unite: v. Cass. 5.11.2018 n. 54050, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21.12.2018, con nota di S. Ciampi, *Notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ed effettiva conoscenza del procedimento: alle Sezioni unite l'ultima parola sulle condizioni di innesco della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale*. Portato del principio enunciato dal Consesso allargato è l'inidoneità dell'informazione sull'accusa contenuta nel mandato di arresto europeo a integrare l'effettiva conoscenza del procedimento: v. Cass. 22.5.2019 n. 37132, in *DeJure*.

⁴³ Per tale classificazione, v. L. Giuliani, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, cit., 545 ss.

formalistico che escludeva quel contegno dall'area dell'ignoranza incolpevole⁴⁴, il Collegio allargato arriva a togliere efficacia a tale domiciliazione, in sé considerata, onde procedere in assenza dell'imputato⁴⁵. Lo fa con argomentazioni che, muovendo dai cardini dell'assenza dell'imputato, ambiscono a validità anche con riferimento all'esegesi riguardante le altre presunzioni legali (nomina fiduciaria e applicazione della misura precautelare o cautelare). Esistono solo due possibilità, enfatizza la Corte, consentite dal dettato codicistico: prosecuzione del rito senza imputato in caso di conoscenza certa dell'atto imputativo e introduttivo del processo, sospensione del procedimento (art. 420-*quater* Cpp) nell'evenienza contraria. Ne consegue l'impraticabilità di una lettura delle fattispecie descritte nell'art. 420-*bis* co. 2 Cpp quali presunzioni di conoscenza del procedimento: se così fosse, si legittimerebbe la celebrazione dell'udienza in difetto di un atto di *vocatio in iudicium* "nelle mani" dell'interessato, in palese violazione dei principi convenzionali ed europei e arretrando nella tutela del fondamentale diritto partecipativo ai tempi del processo contumaciale.

Percorribile è invece la strada interpretativa che porta a ritenere quelle fattispecie agevolatrici del lavoro giudiziale in sede di accertamento in ordine alla mancata comparizione dell'imputato, poiché, a patto che sia provata l'effettività della conoscenza veicolata da quelle tipizzate situazioni⁴⁶, si dà per buona la notifica non

⁴⁴ Sull'assunto della relativa adeguatezza, perché indice normativo di conoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 420-*bis* co. 2 Cpp e in ragione dell'onere di attivazione e informazione gravante sull'accusato circa gli sviluppi del suo procedimento, indipendentemente dal trattarsi di difesa fiduciaria o d'ufficio (per la giurisprudenza di riferimento, v. *supra*, nota 38).

⁴⁵ Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, in *CP* 2021, 129, con nota di F. Varone, *A proposito dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e del processo in absentia: le Sezioni unite della Cassazione difendono il diritto dell'imputato alla conoscenza della vocatio in iudicium*. Cfr., per i ricchi spunti, anche il commento di S. Quattrocolo, *La Corte di cassazione svela il vero volto della rescissione del giudicato? Due recenti pronunce segnano una svolta interpretativa nel sistema del processo in absentia e dei relativi rimedi*, in *www.sistemapenale.it*, 2.3.2021, 5 ss. In fatto, il ricorrente, sottoposto a identificazione ad opera della polizia giudiziaria (art. 349 co. 1 Cpp), appositamente invitato eleggeva domicilio presso il difensore di ufficio. In seguito, diveniva irreperibile e latitante. Condannato in assenza all'esito del giudizio di primo grado, in virtù della "prova" di conoscenza del processo fornita dalla pregressa elezione di domicilio, in grado d'appello quella sentenza veniva annullata, reputando il giudice di seconde cure non desumibile da quella elezione la consapevolezza in capo all'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico. Il ricorso per cassazione presentato dal procuratore generale costituirà l'innescio della successiva rimessione alle Sezioni unite della questione relativa al valore da attribuire, ai fini del processo *in absentia*, al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, oggetto di interpretazioni divergenti da parte delle sezioni semplici.

⁴⁶ Con riguardo all'elezione di domicilio presso il difensore, le Sezioni unite pongono l'accento sul fatto che essa può avere valore ai fini della conoscenza dell'atto così notificato, ma solo se vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato; parimenti, non vi può essere consapevolezza del processo nell'ipotesi di arresto in flagranza, in caso di fuga dopo la cattura, o di misura cautelare personale applicata e rimasta ineseguita per irreperibilità, rilevando le suddette situazioni sul presupposto del contatto con il giudice e della contestazione degli addebiti (Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit., 142). A proposito del rapporto tra il legale domiciliatario e l'imputato assente, si segnala inoltre una recente pronuncia della Cassazione che non ammette, ai fini rescissori del giudicato, si possa desumere la mancata conoscenza del processo in capo all'imputato qualora il suo difensore di fiducia, nominato in fase di indagini preliminari con contestuale elezione di domicilio, sia rimasto assente alle udienze dibattimentali ma abbia invece partecipato

effettuata alla persona dell'imputato. La conclusione per il giudice, in tali casi, sarà che «è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato»⁴⁷.

Di riflesso, è lo stesso presupposto fattuale della rescissione del giudicato a subire una metamorfosi. Sempre seguendo il ragionamento della Corte, se l'assunto è che la declaratoria di assenza non ammette incertezze circa l'effettiva conoscenza della chiamata in giudizio, se cioè alcuna forma di conoscenza presunta è contemplata, resta il processo *reo absente* per volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento (art. 420-bis co. 2 Cpp)⁴⁸; è a petto di questa fattispecie, per conseguenza, che va individuato lo spettro applicativo del rimedio straordinario rescissorio, non azionabile perché sussiste una presunzione da superare ma per il sopravvenire di «vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo»⁴⁹.

L'incolpevole mancata conoscenza del processo, presupposto testuale della richiesta di rescissione, finisce per significare, dall'angolatura dei giudici di cassazione, involontarietà dell'assenza. Il vaglio del giudice della rescissione deve essere a ciò mirato, a «valutare la sintomaticità in tal senso dei comportamenti»⁵⁰ dell'imputato impartecipe per l'intero arco del processo.

Comprensibile che la Cassazione abbia voluto, attraverso questa interpretazione, allineare le regole interne alla giurisprudenza europea, che – è bene sottolinearlo ancora una volta – ha come punto di arrivo la volontarietà della rinuncia a comparire quale snodo affinché ci sia equilibrio tra l'interesse a non paralizzare la pretesa punitiva statale e la tutela del diritto alla presenza fisica. Tuttavia, non ci si può illudere che questi risultati rispecchino la lettera della legge, sia perché le norme, prese nella loro formulazione letterale, esprimono concetti altri al confronto di quelli germogliati dall'attività interpretativa – incolpevole mancata conoscenza non corrisponde a involontaria assenza, l'uno richiamando lo stato della colpa, l'altro l'intenzionalità – sia perché, a livello di impostazione generale, non può condividersi l'assunto da cui tutto muove: l'assenza dichiarata a fronte della sicura conoscenza dell'atto instaurativo del processo. In realtà, il sistema è ancora legato, *ex ante*, a una conoscenza formale degli atti, compreso l'atto di citazione a giudizio; quella prevalenza della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica, che ricorre come *leitmotiv* nella giurisprudenza a significare l'abbandono dell'assetto contumaciale e l'evoluzione

all'udienza preliminare senza nulla eccepire circa l'assenza di contatti con il proprio assistito, comportamento, quest'ultimo, ad avviso della Corte, dimostrativo dell'effettività del mandato defensionale. Si tratta di Cass. 13.1.2022 n. 6057, in *DeJure*.

⁴⁷ Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit., 143.

⁴⁸ Cfr. Cass. S.U. 28.2.2019 n. 28912, cit., 4257; in questa pronuncia la Corte specifica che le ipotesi di conoscenza tipizzata (dichiarazione o elezione di domicilio; arresto, fermo o sottoposizione a misura cautelare; nomina di un difensore di fiducia) offrono una adeguata contezza delle accuse, da qui un onere per l'interessato di tenersi informato; in caso di inottemperanza, scatta una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del processo, superabile dall'assente che adduca prova contraria.

⁴⁹ Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit., 144.

⁵⁰ Cfr. Cass. 15.9.2020 n. 31201, in *www.sistemapenale.it*, 2.3.2021.

crescente del sistema verso una tutela reale delle garanzie partecipative⁵¹, vale sì, ma tuttora *ex post*, sul versante dei rimedi.

Sin qui, tuttavia, la funzione del rimedio impugnatorio straordinario non pare subire uno stravolgimento. Il suo raggio d'azione continua a essere legato al fisiologico errore in cui il giudice può cadere quando verifichi la regolare costituzione delle parti, non accorgendosi dell'irreperibilità dell'imputato e così evitando la sospensione del rito.

Occorre invece ricredersi, non appena si focalizzi l'attenzione sul verdetto delle Sezioni unite espresso in tema di rapporto tra rescissione e notificazione della *vocatio in iudicium* che risulti affetta da nullità assoluta⁵². Verdetto quasi spiazzante, se prendiamo a riferimento la condizione prima affinché l'udienza possa essere celebrata *en l'absence du prévenu*, ovvero la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Si è deciso, componendo un dissidio interpretativo in merito, che il rimedio *ex art. 629-bis Cpp* sia il mezzo funzionale a denunciare il vizio, mentre inapplicabile risulta la disposizione di cui all'art. 670 Cpp, sulla base della seguente, principale, spiegazione: è da escludere che la contestazione sul titolo esecutivo rappresenti il lasciapassare per far valere nullità assolute, verificatesi negli atti introduttivi della fase cognitiva nei riguardi dell'imputato o del suo difensore, «la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento»⁵³.

L'apparato motivazionale si arricchisce, inoltre, di ulteriori argomentazioni a sostegno: la «stretta correlazione» con la fattispecie introdotta dalla l. 67/2014 all'art. 420-*bis* Cpp, in uno con la sua formulazione testuale, carente di tipizzazione e di indicazioni esemplificative delle cause scatenanti la situazione fattuale di assenza incolpevole, rendono l'istituto di cui all'art. 629-*bis* Cpp «esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza»; così acquisendo, in coerenza con i principi costituzionali e i parametri europei, «utilità pratica» e «spazio di applicabilità»⁵⁴.

Insomma, secondo la Corte, il rimedio *de quo* postula anche una pregressa patologia processuale, diversamente dalla credenza, agganciata alle verifiche imposte al giudice ai sensi degli artt. 420-*bis* e 484 Cpp, di reputarlo consentito al giudicato *in absentia* del tutto legittimamente, sulla base di regolari notifiche degli atti introduttivi dell'udienza (preliminare e dibattimentale).

In questa contesa ermeneutica, va detto, la causa è la legge. Un coordinamento mal

⁵¹ A far data dal 2005, quando, con la modifica dell'art. 175 co. 2 Cpp, è stato positivizzato il diritto incondizionato del contumace inconsapevole, una volta restituito nel termine, al giudizio di impugnazione. Per la giurisprudenza precedente all'intervento riformatore del 2014, la nozione di «effettiva conoscenza del procedimento», di cui art. 175 co. 2 Cpp, era da intendere come sicura consapevolezza della pendenza del processo, ancorata a una citazione contenente l'imputazione contestata, la data e il luogo dell'udienza, le conseguenze in caso di mancata presentazione. V. Cass. 16.1.2009 n. 3746, in *CEDCass*, m. 242535-242536.

⁵² Cass. S.U. 23.4.2021 n. 15498, cit.

⁵³ Cass. S.U. 23.4.2021 n. 15498, cit., 2398. Trattasi di orientamento sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria: v. Cass. 13.2.2020 n. 12823, in *DeJure*; Cass. 17.1.2020 n. 10877, *ivi*; Cass. 17.12.2019 n. 1812, *ivi*; Cass. 18.10.2019 n. 48723, *ivi*; Cass. 7.5.2019 n. 3265, *ivi*.

⁵⁴ Cfr. Cass. S.U. 23.4.2021 n. 15498, cit., 2399.

gestito: eliminata dall'art. 548 co. 3 Cpp la previsione della notificazione all'imputato contumace dell'estratto della sentenza (a norma dell'art. 10 co. 5 l. 67/2014), ristretto il raggio operativo della restituzione nel termine, divenuta appannaggio del solo condannato con decreto penale ai fini dell'opposizione (ex art. 11 co. 6), tuttavia invariata la possibilità per il condannato di contestare il giudicato e richiedere al giudice dell'esecuzione la restituzione nel termine per impugnare (art. 670 co. 3 Cpp), è risultata percorribile quest'ultima strada onde eccepire nullità endoprocedurali che, *ante riforma*, sarebbero state dedotte quali vizi relativi alla notificazione dell'estratto contumaciale.

5. La reazione degli studiosi non è stata univoca: a chi ha contestato il risultato, sulla premessa che la nullità della notifica della citazione a giudizio incide sulla *vocatio* stessa e pregiudica la regolare instaurazione del contraddittorio, *ergo* costituisce questione sul titolo esecutivo, non validamente formatosi⁵⁵, si è contrapposta una voce più adesiva, incline a ravvisare nella stessa conformazione del processo in assenza la specifica operatività della rescissione in tutti i casi di mancata effettiva conoscenza del processo, indipendentemente dalle cause di ignoranza⁵⁶.

Il nostro giudizio sulla pronuncia in questione è doppio: positivo, da un lato. Indubbiamente assenza e rescissione sono istituti interconnessi, dalla nascita come abbiamo evidenziato in esordio, e la valorizzazione del secondo a strumento candidato a rimediare qualunque tipo di errore in cui sia incorso il giudice nel dichiarare assente chi assente non era da dichiarare perché all'oscuro del processo, s'incunea perfettamente nella faglia di sconoscenza che la disciplina generale introdotta nel 2014 ha mantenuto, pur nella sua *mission* di attuazione dei principi di matrice europea. Senza poi trascurare gli effetti assicurati dalla rescissione: l'assente riacquista tutti i diritti, i poteri e le facoltà che si snodano attraverso il processo il quale riparte dall'inizio, all'insegna della *fairness* processuale. La tutela accordata al diritto di presenziare al processo è di tipo restitutorio, tanto nel corso dell'accertamento quanto *post rem iudicatam*. La violazione perpetrata è talmente grave che non basta demolire la sentenza passata in giudicato, serve rifare il processo. Ma questo risultato non si ottiene tramite l'incidente di esecuzione, dal cui accoglimento segue la dichiarazione di ineseguibilità del giudicato.

Più cauto, dall'altro. Vero è che nullità e inutilizzabilità, una volta conclusi il

⁵⁵ Secondo M.L. Di Bitonto, *Un errore 'blu' delle Sezioni unite?*, cit., 2408, è proprio l'istituto disciplinato nell'art. 670 Cpp ad offrire spazio «per porre in discussione il crisma dell'irrevocabilità», che non può esserci là dove l'imputato non abbia mai ricevuto alcuna citazione a giudizio e, *a fortiori*, non avendo partecipato al processo, neppure potuto impugnare la sentenza, giustappunto pronunciata a sua insaputa. V., in giurisprudenza, Cass. S.U. 28.2.2019 n. 28912, cit., 4259; v. anche Cass. 23.2.2018 n. 16958, in *DeJure*, dove, ricordato il principio per cui in sede esecutiva non è possibile attribuire rilievo alle nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione, vi si afferma che esso non trova applicazione rispetto a vizi che interferiscano con la formazione del giudicato, come quelli attinenti alla rituale notifica dell'estratto contumaciale o quelli che, incidendo sull'assistenza tecnica dell'imputato, si riflettono sul titolo per aver compromesso la previa e autonoma facoltà d'impugnazione riconosciuta al difensore.

⁵⁶ Cfr. F. Peroni, *Sul controverso confine tra incidente d'esecuzione e rescissione del giudicato*, cit., 677.

processo con provvedimento irrevocabile, non sono più invocabili, tuttavia dovrebbe restare valido il discorso, sul piano dei principi e delle categorie, secondo cui è precluso affermare l'esecutività del titolo quando l'irrevocabilità che ne costituisce il presupposto difetta a ragione del mancato esaurimento delle impugnazioni ordinarie, non attivate per mancata conoscenza del processo e della sentenza.

Tutto considerato, però, rileva poco nella materia che ci occupa il singolo giudizio; conta maggiormente capire ciò che sta dietro gli arresti giurisprudenziali e, al riguardo, l'aumento di cubatura della rescissione altro non è che un segnale, forte, dell'accresciuta capacità delle impugnazioni straordinarie di rendere la procedura penale uno strumento di conoscenza a traiettoria obbligata, verso una decisione giusta, perciò a sua volta necessariamente giusto⁵⁷. Da questa nuova visione, progressista, a uscirne però indebolito è il carattere eccezionale del rimedio. Come per tutte le impugnazioni straordinarie, più si espandono i presupposti, meno residuale risulta l'impugnativa, di maggiore flessibilità gode il giudicato⁵⁸.

A questo punto, una riflessione va fatta, con riguardo al rimedio che ci occupa. Se il tema è quello di "restituire al processo" la presenza del suo protagonista principale, per la salvaguardia, così dell'autodifesa, come del contraddittorio nell'accertamento del fatto di reato e della colpevolezza, è un pensiero corretto stimare irrilevanti i motivi della mancata instaurazione della triade dialettica, poco importando che si tratti di vizi di notificazione della *vocatio in iudicium* o di altri accadimenti ugualmente indicativi di una assenza involontaria. Si coglie, in filigrana, una trama comune alla giurisprudenza pronunciata sul pregiudizio effettivo in tema di nullità dell'atto processuale. Il sostrato, intriso di giustizia sostanziale, pare comune. Come là rileva la violazione che abbia sortito una lesione effettiva e concreta del diritto presidiato dalla previsione di invalidità⁵⁹, così qui rilevano le ricadute dell'invalidità sulla reale conoscenza del processo, che, all'evidenza, non c'è se mai la persona imputata è stata destinataria della notificazione della citazione a giudizio. Ma è nota la delicatezza insita in simile approccio, postulante una valutazione caso per caso, in settori della procedura penale governati dal principio di legalità processuale (art. 111 co. 1 Cost.) e di tassatività (artt. 177 e 568 co. 1 Cpp).

Nel bilanciamento degli interessi non può finire schiacciato quello alla *firmitas* del giudicato che i richiamati principi, valevoli anche per le impugnazioni straordinarie, garantiscono. Pertanto, pure ammessa l'estensione della rescissione a ricomprendere assenze dichiarate per un qualsivoglia errore nell'instaurazione del contraddittorio, è nella previsione di strumenti capaci di "intercettare" e risolvere nella fase di cognizione

⁵⁷ Registra questa tendenza delle impugnazioni straordinarie verso una garanzia di decisione rispondente a verità e giustizia, H. Belluta, *La rimozione del giudicato*, in *Procedura penale esecutiva*, cit., 193 ss.

⁵⁸ Emblematica l'estensione applicativa operata sui presupposti della revisione, con particolare riguardo alla nozione di «nuove prove» ex art. 630 lett. c Cpp: v. Cass. S.U. 26.9.2001 n. 28, in *CP* 2002, 1952, con nota di B. Monastero, *Revirement delle Sezioni unite: la prova non valutata legittima una richiesta di revisione*, e 3180, con nota di S. Lonati, *Sul criterio per la definizione di prova «nuova» in vista del giudizio di revisione*.

⁵⁹ Cfr. Cass. S.U. 27.1.2011 n. 22242, in *CP* 2011, 3729, circa l'esclusione del vizio di nullità in caso di omessa citazione del difensore dell'imputato che risulti assistito da due professionisti.

i difetti strutturali legati alla mancata conoscenza dello svolgimento del processo in capo all'imputato il punto di ragionevole equilibrio. È, in altre parole, sul terreno dei rimedi preventivi e restitutori *in itinere* che occorre lavorare, per tentare, con misurati contrappesi, la "quadratura del cerchio", tra tutela del diritto fondamentale alla partecipazione personale ed eccezionalità del rimedio revocatorio del giudicato.

6. La costruzione operata dai commi 2 e 3 dell'art. 629-*bis* Cpp di un modello a due fasi, l'una funzionale alla revoca della sentenza definitiva, l'altra deputata ad addivenire a un provvedimento che sostituirà quello annullato, rappresenta una scelta non inedita nel panorama delle impugnazioni straordinarie⁶⁰, tuttavia dal carattere promozionale in prospettiva riformista, guardando alle proposte avanzate in merito alla regolamentazione del ricorso per esecuzione della sentenza europea.

Raffrontata con la parte sostanziale, dei presupposti applicativi, quella procedurale disvela minore fermento in giurisprudenza, giustificato forse in parte dalle interpolazioni del legislatore del 2017. Ciò nondimeno, diversi sono i problemi che riguardano il procedimento di rescissione del giudicato, su cui vale la pena di soffermarsi, tanto più utile in vista di una rivisitazione normativa della disciplina.

Muovendo dalla fase rescindente, accertativa dei presupposti di rescissione del giudicato, profili discussi attengono sia ai requisiti di ammissibilità della domanda, in special modo in ordine alle prove da porvisi a sostegno, sia al modello dell'udienza camerale *ex art.* 127 Cpp stabilito per il procedimento davanti alla Corte d'appello. Sul primo versante, la legge carica l'interessato del peso di «prov[are] che l'assenza è stata dovuta» a ignoranza incolpevole (art. 629-*bis* co. 1 Cpp). Impegno contestato per incompatibilità con i canoni convenzionali⁶¹, secondo la giurisprudenza non è da intendersi, a dispetto della terminologia impiegata, come onere di prova bensì come onere di allegazione: a corredo della richiesta di rescissione si dovranno indicare le ragioni che la giustificano e gli elementi che quelle ragioni avvalorano, senza che siano inibite al giudice integrazioni istruttorie necessarie a superare eventuali dubbi⁶². In

⁶⁰ Cfr. la revisione per come disciplinata nel codice di procedura penale del 1930: v., al riguardo, A. Presutti, *Revisione del processo penale*, in *EG*, XXVII, 1991, 6 s.

⁶¹ Già sotto la vigenza dell'art. 625-*ter* Cpp: v., tra gli altri, M. Gialuz, *sub art.* 625-*ter* Cpp, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 3557 s., soprattutto a memoria dell'elisione di un simile carico ad opera del d.l. 17/2005 conv. in l. dalla l. 60/2005, di modifica dell'art. 175 co. 2 Cpp in direzione del trasferimento dell'onere dimostrativo, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza *reo absente*, dal contumace (inconsapevole) all'autorità giudiziaria.

⁶² Cfr. Cass. 15.9.2020 n. 31201, cit.; v., in riferimento all'art. 625-*ter* Cpp, Cass. S.U. 17.7.2014 n. 36848, in *CP* 2015, 563, in cui si afferma che potrebbe rivelarsi necessario «chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale». In dottrina, favorevole a ritenere che all'interessato spetti un mero onere di allegazione, P. Spagnolo, *La rinnovata fisionomia della rescissione del giudicato*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino 2018, 147, la quale sottolinea, inoltre, come la mancata allegazione incida sulla decisione di rescissione, non sull'ammissibilità della domanda. Di avviso contrario, E. Lorenzetto, *Soltanto in cassazione o anche in appello*, cit., 11, che valorizza la disposizione dell'art. 581 co. 1 lett. c Cpp, là dove prescrive l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità,

tale direzione si orienterebbe sia la competenza della Corte d'appello a decidere sulla richiesta, visti i suoi poteri di cognizione nel merito, sia l'uso del verbo «ottenere», evocativo dell'investitura in capo al giudice dell'accertamento dell'«oggettiva fondatezza della mancata conoscenza del processo»⁶³.

Già ammessa la difficoltà di “provare” una circostanza negativa, ossia la mancata conoscenza del processo, se lo spirito della rescissione, per come pretoriamente concepita, è quello di essere “onnicomprensiva” delle situazioni di assenza involontaria, vanificarne l'accesso per via dell'inammissibilità della domanda carente delle prove a conforto della sua validità potrebbe, in effetti, risultare soluzione che cade fuori bersaglio. Soprattutto se si considera che possono esservi elementi il cui effettivo valore dimostrativo può richiedere approfondimenti istruttori che solo l'autorità giudiziaria può svolgere. Non si ignora che l'impugnante, a pena di inammissibilità, deve indicare le «richieste, anche istruttorie» (art. 581 co. 1 lett. c Cpp), ma si tratta di contenuto funzionalmente proiettato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 Cpp)⁶⁴, considerata utile nella prospettiva di riforma della decisione impugnata, che è però attività estranea al giudizio di rescissione, esclusivamente finalizzato ad accertare l'insussistenza dei presupposti a base della declaratoria di assenza. Certamente l'interessato potrà chiedere alla Corte d'appello di acquisire un documento o di sentire un testimone, ma siamo dell'idea che tale richiesta, proprio perché attiene al merito della verifica dei presupposti dell'assenza, non possa incidere negativamente sull'ammissibilità del mezzo. La disposizione generale dell'art. 581 Cpp raccoglie uno standard minimo che andrebbe coordinato con i requisiti ritagliati sui singoli istituti impugnatori, ma il problema sta proprio qui: la mancata previsione, nella disciplina dell'art. 629-bis Cpp, di requisiti *tailor made*.

E difatti, sul vaglio di ammissibilità si addensano poi altre questioni, dalle modalità di presentazione della richiesta da parte dei soggetti legittimati, personalmente o tramite un difensore munito di procura speciale autenticata⁶⁵, al *dies a quo* di decorrenza del termine a loro disposizione (di trenta giorni): inopportuno fatto coincidere con il «momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento» anziché con

«delle richieste, anche istruttorie», per ricavare un accrescimento degli oneri di allegazione gravanti sull'interessato.

⁶³ Cfr. Cass. 15.9.2020 n. 31201, cit.

⁶⁴ V. A. Cabiale, *Morfologia dell'atto di impugnazione e criteri di ammissibilità*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino 2017, 197 ss.

⁶⁵ In virtù della regola generale dell'art. 582 Cpp, che consente la presentazione dell'atto di impugnazione «a mezzo di incaricato», la giurisprudenza ha ritenuto che la domanda rescissoria sia validamente presentata anche da persona diversa dal difensore munito di procura speciale ex art. 122 Cpp, da quest'ultimo delegata al mero deposito dell'atto (v. Cass. 2.3.2021 n. 15957, in *DeJure*), mentre è da dichiarare inammissibile, in virtù della tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis co. 2 Cpp, se depositata in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte d'appello nel cui distretto «ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento» (così, Cass. 3.3.2021 n. 23075, in *DeJure*), previsione da intendersi, più correttamente, come riferita alla cancelleria del giudice «il cui provvedimento (irrevocabile) è stato posto in esecuzione» (v. M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 16; analogo rilievo veniva effettuato con riguardo alla disciplina dell'art. 625-ter Cpp: v. Ead., *La rescissione del giudicato*, cit., 164).

quello di avvenuta conoscenza del provvedimento irrevocabile⁶⁶. La matrice è comune, ovvero una certa superficialità nella regolamentazione della disciplina. Eppure, stante il principio di tassatività che governa la materia, tutta, delle impugnazioni, approssimazioni non sono ammesse. Ancor più se si pensa che nel “contenitore impugnazioni” convivono strumenti dalla natura e finalità diversificate. L’anima di rimedio della rescissione, finalizzata alla celebrazione di un nuovo giudizio che si sostituisca interamente a quello precedente, da considerare *tamquam non esset*, perché inficiato da un grave vizio, impatta sul procedimento decisorio; e se la scelta di prevedere le forme dell’udienza camerale partecipata (art. 127 Cpp) accoglie consensi, per la tutela assicurata al contraddittorio tra le parti, il vuoto circa i parametri di ammissibilità della richiesta rescissoria lascia delusi.

Del resto, gli esempi offerti dalle altre impugnazioni straordinarie vanno nel senso opposto, di una maggiore accuratezza normativa: la revisione, in particolare, contempla regole apposite sui requisiti di forma e contenuti della richiesta (art. 633 Cpp) e disciplina le sorti della declaratoria di inammissibilità, anche con riguardo alla sua ricorribilità per cassazione (art. 634 co. 2 Cpp), aspetto, quest’ultimo, che è stato necessario ricostruire in via esegetica, frapponendosi il dato testuale dell’art. 640 Cpp, richiamato nell’art. 629-bis co. 4 Cpp, riferito alla impugnabilità della «sentenza» pronunciata all’esito del giudizio di revisione quando è l’ordinanza il provvedimento con cui si chiude l’udienza camerale *ex art. 127 Cpp*.

Altrettanti dubbi fioriscono nel passaggio alla fase rescissoria, schiusa dall’accoglimento della richiesta. I riferimenti che il dettato codicistico fornisce attengono, per un verso, all’effetto della revoca del giudicato, consistente nella «trasmissione degli atti al giudice di primo grado», per altro verso alle prerogative riconosciute all’imputato, una volta ripreso *ex novo* il giudizio, ossia il diritto di chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta (art. 489 co. 2 Cpp, cui l’art. 629-bis co. 3 Cpp fa espresso rinvio). In realtà, sono disposizioni “ad incastro”: l’accesso ai riti a base consensuale⁶⁷ giustifica la regressione agli atti introduttivi del dibattimento, con salto dell’udienza preliminare, anche se qui si sia verificata l’assenza incolpevole. Al di là di tale motivazione, l’opzione sembra condivisibile per una considerazione di principio⁶⁸. Se è il contraddittorio il bene da restituire, è ragionevole che vengano ripetute le attività che si innestano nella sede in cui quel valore trova la sua espressione più forte, il dibattimento appunto. In stretta correlazione, per quel che attiene al diritto alla prova, l’imputato avrà diritto a una rinnovazione delle prove precedentemente acquisite, naturalmente con i limiti dovuti

⁶⁶ Lo rilevano S. Quattrococo, *Il contumace cede la scena processuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona*, in *DPenCont* 2014 (2), 102; G. Biscardi, *Eclissi della contumacia*, cit., 119; M. Bargis, *La rescissione del giudicato*, cit., 164. In giurisprudenza, per la decorrenza del termine “mensile” dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento, cfr., tra le altre, Cass. 20.5.2021 n. 29592, in *DeJure*, e Cass. 22.9.2021 n. 36560, *ivi*.

⁶⁷ Per una lettura del dato normativo in maniera inclusiva della sospensione del procedimento con messa alla prova, v. P. Spagnolo, *La rinnovata fisionomia della rescissione del giudicato*, cit., 160, la quale ammette anche la facoltà di richiedere l’oblazione; A. Diddi, *La rescissione del giudicato*, cit., 2305.

⁶⁸ Critico, invece, M. Gialuz, *sub art. 625-ter Cpp*, cit., 3561.

all'irripetibilità originaria (art. 511 Cpp) e con i meccanismi di recupero (art. 512 Cpp) previsti per l'irripetibilità sopravvenuta⁶⁹.

C'è da dire che anche se numerose, le questioni sul tappeto non hanno trovato spazio nelle proposte della ormai nota "legge Cartabia", che relativamente agli aspetti procedurali dell'istituto che ci occupa si limita a un criterio, *en passant*, in ordine alla legittimazione alla presentazione della domanda, che viene riservata al «condannato giudicato in assenza» (art. 1 co. 7 lett. g), non più al prosciolto cui sia stata applicata una misura di sicurezza⁷⁰. L'auspicio è che il legislatore delegato, prendendo le distanze dai predecessori, abdicchi all'uso di formule sciatte e predisponga le regole del procedimento di rescissione ritagliandole sulla sfera applicativa dell'istituto, oggetto anch'essa di rivisitazione, seppure indiretta, in forza di criteri che ci accingiamo di seguito a considerare.

7. Apprezzabile, sulla scorta di quanto fin qui osservato, che il legislatore della riforma abbia deciso di intervenire sulle cause più che sulle conseguenze. Si allude, nello specifico, alla nuova ossatura del processo *in absentia*, racchiusa nell'art. 1 co. 7 l. 134/2021: celebrazione del rito, si stabilisce, «solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che [l'imputato] è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole» (lett. a); sentenza inappellabile di non doversi procedere «quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato» (lett. e).

Condizioni, queste ultime, esplicitate: occorre che l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o «con altre modalità comunque idonee a garantire» la conoscenza della data e del luogo del processo e il fatto che la sentenza potrà essere pronunciata anche senza la sua presenza fisica (lett. b)⁷¹.

È, senz'altro, da accogliere positivamente la scelta di ancorare la dichiarazione di assenza alla conoscenza del processo, non del procedimento. Il che significa, a rigore, che è vietato fondare dichiarazioni di assenza prendendo a riferimento attività che tipicamente si collocano nella fase iniziale, di avvio dell'*iter* procedimentale: elezioni di domicilio, misure a vario titolo restrittive della libertà personale, nomine

⁶⁹ Poiché la ripresa, *ex novo*, del giudizio (cfr. A. Presutti, sub art. 629-bis Cpp, cit., 311) comporta un diverso giudice incaricato della decisione e posto che il principio di immediatezza impone identità fisica tra giudice che partecipa al dibattimento e giudice della deliberazione della sentenza (art. 525 co. 2 Cpp), giocoforza le prove orali precedentemente assunte dovranno essere ripetute davanti al nuovo organo giudicante. Non ritiene applicabile l'art. 512 Cpp, R. Casiraghi, *La rescissione del giudicato*, cit., 235, sul rilievo che la disposizione riguardi esclusivamente le prove formate unilateralmente.

⁷⁰ Il giudizio che la parola «giudicato» evoca sembrerebbe escludere, dall'ambito oggettivo dei provvedimenti aggredibili, quelli diversi dalle sentenze irrevocabili pronunciate all'esito del dibattimento o del giudizio abbreviato. Critica rispetto alla tecnica legislativa impiegata, G. Di Paolo, *La rescissione del giudicato ex art. art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 20.11.2015, 11 ss.

⁷¹ L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, notificato all'imputato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, compendia la citazione a giudizio (art. 419 co. 1 Cpp) come pure il decreto di citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 552 co. 1 Cpp).

fiduciarie⁷².

L'ottimismo, però, si smorza non appena puntiamo l'obiettivo sulla possibilità, contemplata, come visto, dalla legge delega, che il processo si celebri, nonostante l'imputato non sia stato personalmente raggiunto dalla *vocatio in iudicium*. La previsione di congegni informativi diversi dalla *traditio brevi manu*, eppure sufficienti affinché il giudice proceda oltre, schiudono il problema del grado di conoscenza che essi possono veicolare e, *a fortiori*, del "livello soglia" al di sotto del quale è consentita l'attivazione dei rimedi successivi restitutori. E sappiamo, dalle parole della Corte costituzionale, che lo strumento notificatorio, appunto tra quelli ad uso del giudice nella verifica dell'assenza consapevole e volontaria, «non può che essere affidat[o] alla discrezionalità del legislatore»⁷³. Al proposito, la posizione di escludere dall'area delle notifiche mediante consegna al difensore dell'imputato non detenuto «quelle con le quali lo stesso è citato a giudizio» costituisce un salto di qualità, per gli obiettivi di conoscenza effettiva che intende perseguire, ancora più significativo in relazione all'imputato assistito da un difensore d'ufficio (art. 1 co. 6 lett. b e c)⁷⁴. In tale evenienza, il suggerimento è di derogare alla regola generale, cioè che tutte le notificazioni successive alla prima siano eseguite tramite consegna al patrono, quando la prima notificazione non sia stata eseguita nelle forme previste dall'art. 157 co. 1 Cpp, ossia «mediante consegna di copia alla persona» dell'imputato o a chi con lui «conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci». La ragione, s'intuisce, è che in difetto di consegna diretta nelle mani dell'imputato non può esservi certezza che egli sia effettivamente venuto a conoscenza del procedimento a suo carico.

Non belle sensazioni, invece, scaturiscono dalla proposta di ammettere che si proceda *reo absente* anche quando non si «abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire». Qui, assistiamo al trionfo della discrezionalità del giudice, il quale, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, può ritenere «provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta

⁷² V. Ass. Roma, ordinanza 14.10.2021, in www.giurisprudenzapenale.com, 16.10.2021, pronunciata nel procedimento penale relativo alla nota "vicenda Regeni", con cui è stata dichiarata la nullità della declaratoria di assenza e, per conseguenza, annullato il decreto che disponeva il giudizio nei confronti degli imputati emesso dal G.u.p., in virtù del principio per cui «la sola generica conoscenza della pendenza del procedimento non basta per presumere *sic et simpliciter* la conoscenza certa del processo», nello specifico delle accuse mosse a carico dei prevenuti, sicché «non si può neanche concludere che essi abbiano tentato di sottrarsi alla giustizia o che abbiano rinunciato in maniera non equivoca al loro diritto di partecipare al giudizio».

⁷³ C. cost., 9.2.2017 n. 31, in *GCos* 2017, 212.

⁷⁴ Si ricorderà che sul tema è intervenuta la l. 103/2017, che interpolando l'art. 162 Cpp, ha subordinato l'efficacia dell'elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio al consenso del domiciliatario (co. 4-bis), senza il quale la suddetta domiciliazione non prova nulla in termini di effettiva conoscenza del procedimento in capo all'accusato, per l'evidente ragione che non può provare la volontarietà della rinuncia un atto, l'elezione di domicilio *tout court*, nel caso concreto non seguito da un rapporto professionale tra il legale e l'assistito. Cfr. L. Lauricella, *Commento al comma 24, dell'art. 1 Legge 103 del 2017. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio*, in www.laegislazionepenale.eu, 14.12.2017, 3 s.

volontaria e consapevole» (lett. c).

Si tratta di proposta formulata in maniera troppo ampia e pertanto foriera di soluzioni normative discutibili sul versante della tutela dei diritti partecipativi dell'imputato. Siamo dell'idea che se non c'è certezza di conoscenza del processo in capo al prevenuto, la sua assenza all'udienza, non supportata da rinuncia o dalla notificazione a mani dell'atto di citazione, debba interrompere la prosecuzione del rito.

Sempre che non si tratti di imputato latitante; è, in tal caso, in forza di una scelta derogatoria, sufficiente la conoscenza del procedimento: non occorre cioè che esista certezza che egli abbia avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio e abbia rinunciato a comparire a dibattimento. Una sorta di *laissez faire*, giustificato dalla possibilità di attivare rimedi postumi, sia in corso di procedimento sia dopo la sua chiusura, e vincolato a una dichiarazione di latitanza "blindata". Nel senso di pronunciata una volta acquisiti elementi, oggetto di specifica motivazione, da cui inferire l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà di sottrarsi all'esecuzione della stessa (lett. f). Inadeguata e, pertanto, da rivedere è l'attuale disciplina, là dove "canalizza" sul difensore d'ufficio nominato al latitante che sia sprovvisto di patrono, la conoscenza dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (art. 296 co. 2 Cpp). Il fatto che gli venga notificato l'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza non è garanzia di effettiva conoscenza del provvedimento restrittivo in capo all'interessato.

Per venire ai rimedi, pare valido il criterio di limitare la legittimazione del difensore dell'imputato assente a proporre impugnazione, appello e ricorso per cassazione, possibili solo previo «specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza», nel quale l'imputato è chiamato a dichiarare o eleggere domicilio per il giudizio di impugnazione (lett. h).

La *ratio* di fondo non può che trovarci d'accordo: messo in sicurezza il giudizio di prima istanza, svoltosi *in absentia* per scelta consapevole e volontaria dell'imputato, le impugnazioni ordinarie si celebrano a condizione che tale presupposto, potremmo dire di "assenza per consenso informato", persista, così da evitare "sprechi" di risorse giudiziarie che non sarebbero giustificate dall'esigenza di garantire il diritto di difesa (già assicurato) e, al contempo, evitare la formazione di un giudicato a rischio rescissione⁷⁵.

Per sottrazione, quest'ultimo, rimedio finale, risulta pienamente azionabile in caso di sentenza divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. L'omessa attivazione dei controlli ordinari rileva come spia del fatto che il condannato sia stato giudicato in assenza «senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo» (lett. g). Questo è il presupposto della nuova rescissione del giudicato, che, a livello sistematico, troverà collocazione in un titolo *ad hoc*, probabilmente successivo a quello

⁷⁵ Per tali considerazioni, cfr. la *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali pendenti presso le corti d'appello», della Commissione di studio presieduta da Giorgio Lattanzi, istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, pubblicata in www.sistemapenale.it, 25.5.2021, 15.

della revisione, come pure avrà dedicato un titolo apposito la revisione per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani, giusta la direttiva di cui all'art. 1 co. 13 lett. o l. 134/2021.

Si tratta di previsione che ha una sua logica. La celebrazione dell'intero processo è sorretta da una valutazione di volontarietà dell'assenza, per sconfessare la quale occorre dimostrare la mancata effettiva conoscenza del processo, prodromo della scelta di comparire o meno in udienza. Tagliando alla radice critiche di non conformità alla normativa europea, la legge non addossa al condannato – il solo legittimato a presentare l'impugnativa – l'onere di provare la sconoscenza del processo. Dovrà assolvere un impegno argomentativo e di allegazione, questo sì, ai fini della presentazione di una richiesta ammissibile.

L'intervento, nei termini di cui sopra, sui gradi di impugnazione, nella misura in cui pone in correlazione irrevocabilità, mancata impugnazione come effetto di ignoranza del processo e rescissione, mette a tacere la tesi dell'incidente di esecuzione che si attiva in forza di un titolo non esecutivo perché ancora "revocabile", non essendosi consumato il potere di impugnazione per vizi del processo di notificazione della *vocatio in iudicium*. Peraltro, l'esclusività del rimedio rescissorio, quando si tratti di assenza senza conoscenza del processo, pare confermato anche dalla proposta di cui alla lett. i dell'art. 1 co. 7, che prescrive inserito nel provvedimento di esecuzione (*rectius*, ordine di esecuzione ex art. 656 Cpp) l'avviso al condannato che «lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g)» e il rimedio successivo a favore del condannato *in absentia* è, appunto, la rescissione del giudicato.

Questa, allora la corretta postura: impugnazione straordinaria finalizzata a sanare vizi gravi, quale certamente è la violazione del diritto a presenziare al proprio processo, e così rimediare al contraddittorio mancato. Quando non è chiara la volontà dell'imputato di partecipazione o meno al processo e si è ugualmente proceduto, fino ad arrivare a una *res iudicata*, è segno che il sistema non ha funzionato. La rescissione del giudicato è il banco di prova (di tale disfunzionalità) e rappresenta la tendenza squisitamente moderna dell'ordinamento processuale, a non sentirsi vincolato dalla sacralità del giudicato, quando in gioco ci siano diritti fondamentali da tutelare.

8. Ai criteri di delega in precedenza richiamati dà attuazione lo Schema di decreto legislativo di riforma della giustizia penale, approvato lo scorso 4 agosto dal Consiglio dei Ministri e sopravvenuto nelle more della presente pubblicazione⁷⁶. Non potendo ricostruire in questa sede la complessa disciplina nel cui quadro s'inscrive la nuova rescissione del giudicato⁷⁷, anche per la provvisorietà del testo, attualmente nelle mani delle Commissioni parlamentari per i pareri di competenza, ci limiteremo a una valutazione generale sulla traduzione dei principi della legge delega, attinente, per un verso, al rapporto tra notificazioni e assenza, per altro verso, a quello tra assenza e

⁷⁶ V. *supra*, nota 16.

⁷⁷ La cui collocazione rimane invariata all'art. 629-bis Cpp (v. art. 37 dello Schema di decreto). È possibile consultare i testi a fronte dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 su www.penaledp.it, 1.9.2022.

rimedi.

Sotto il primo profilo, le soluzioni adottate dal legislatore delegato non si discostano dalle indicazioni del delegante: i nuovi presupposti dell'assenza – citazione dell'imputato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona espressamente delegata al ritiro; rinuncia espressa a comparire o a far valere l'impedimento a comparire; prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e dell'assenza all'udienza per scelta volontaria e consapevole⁷⁸ – e la principale modalità di notifica degli atti introduttivi del giudizio, presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, ambiscono alla garanzia di effettiva conoscibilità di quegli atti⁷⁹.

Quanto al secondo profilo, sembra evidente che la nuova disciplina della rescissione del giudicato sia stata riarticolata con riferimento alla riformata veste dell'istituto dell'assenza, appunto rivisitata nei presupposti e negli effetti, ove impropriamente dichiarata, sì che il rimedio in questione finisce per essere di applicazione residuale. L'autentica novità, in effetti, è che esso fa parte di un corpo normativo ristrutturato per ovviare a un difetto relativo alla celebrazione di un processo inconsapevole; la sua area operativa, nel rispetto dei principi di delega, ne esce definita sia in rapporto al rimedio per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, collocato in un titolo autonomo⁸⁰, sia con riguardo all'incidente di esecuzione. L'obbligo informativo per il condannato, in sede di notifica dell'ordine di esecuzione, della pena detentiva come pure di quella pecuniaria, che se il processo si è svolto in sua assenza può chiedere la rescissione del giudicato⁸¹ certifica un'estensione della funzionalità di quest'ultimo istituto, che resta separato dall'incidente di esecuzione.

Spetterà alla giurisprudenza misurarsi con un sottosistema più compiutamente disciplinato: regolarità delle notificazioni, assenza consapevole e volontaria, rescissione del giudicato come rimedio estremo.

⁷⁸ Secondo il testo riformulato dell'art. 420-bis Cpp (art. 23 co. 1 lett. c dello Schema di decreto).

⁷⁹ Cfr. il nuovo art. 157-ter Cpp (art. 10 co. 1 lett. l dello Schema di decreto)

⁸⁰ Regolamentato all'art. 628-bis Cpp, all'interno del titolo III-bis del libro IX del codice di procedura penale, di nuovo conio (art. 36 dello Schema di decreto), viene "separato" dalla rescissione del giudicato: al comma 8 è difatti stabilito che esso trova applicazione «anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo»; in corrispondenza, il riformato art. 629-bis co. 1 Cpp esordisce con «Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis».

⁸¹ Cfr. i nuovi artt. 656 co. 5 e 660 co. 3 Cpp (art. 38 dello Schema di decreto).